

COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Adottato con atto consiliare n. 41 del 9.3.1995, esitato positivamente dalla Sezione Centrale del CO.RE.CO. nella seduta del 25.5.1995 con decisione n. 7409/6969, e modificato con atti C.C. n. 25 del 22.4.1998 e n. 17 dell'8.6.2000).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.

2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e L.R.n.30/2000, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario comunale.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 2) Norme- di- riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e L.R.n.30/2000, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.

2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3) Interpretazione del regolamento ;

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1) e le norme richiamate al precedente articolo

2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando

la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

CAPO II NORME GENERALI

Art. 4) Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali ai quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.

Art. 5) Giuramento e convalida dei Consiglieri Comunali

1) Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

2) I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

3) Del giuramento si redige processo verbale.

4) I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

5) Con la prestazione del giuramento i consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

6) Nella stessa adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio Comunale procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti.

7) Nei casi di preesistenza o di sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 175 dell'0.R.E.L. e successive modificazioni.

Art. 6) Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente.

2. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio. Nel caso in cui nella prima votazione nessuno riporti la suddetta maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice.

CAPO III LE ADUNANZE

Art. 7) Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.

2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta al Segretario ed ai dipendenti in servizio, soltanto le persone della quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia ..motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove' si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana, che vi rimarrà fino al termine dell'adunanza.

Art. 8) Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.

2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentazione e al Segretario Generale, un collaboratore del Segretario stesso, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 9) Adunanze "aperte"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi di interesse, della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunte, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO IV

I CONSIGLIERI

Art. 10) Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini entro il 4° grado o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.

3. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione o che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o che abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

5. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

Art. 11) Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge e con le specificazioni previste dallo statuto.

2. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge. A tal

fine il Consigliere Comunale deve comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la sua partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale: Il Presidente, all'inizio della seduta, ne informa il Consiglio Comunale. Verificandosi le condizioni previste dalla legge, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine di almeno dieci giorni assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.

3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art.12) Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alla deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. Quando nella richiesta è precisato che gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
3. I consiglieri hanno il diritto di presentare al Sindaco o al Presidente del Consiglio, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di presentare ordini del giorno inerenti materie e/o problematiche di soggetti terzi.
4. Possono, altresì, rivolgere al Presidente raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative a pratiche in corso.
5. I consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
6. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta con le quali indicano le finalità di uso connesse all'esercizio del loro mandato, senza carattere di generalità, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni

presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

7. L'esercizio dei diritti dei consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi saranno regolati da apposito regolamento.

8 Al Consigliere Comunale che abbia partecipato alla discussione di almeno il 50% dei punti, elevato all'uno, iscritti all'ordine del giorno, spetta il gettone di presenza previsto dalla normativa regionale vigente. Il Gettone di presenza spetta, altresì, al Consigliere che dopo avere partecipato alla discussione del punto all'o.d.g. non partecipi alla votazione purchè dichiarati di allontanarsi per motivi politico, amministrativi ed incompatibilità ed opportunità.

CAPO V INTERROGAZIONI MOZIONI

Art. 13) Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda presentata per iscritto rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio, per conoscere:

- se un determinato fatto riguardante l'Amministrazione in genere o taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero o pervenuto a loro conoscenza;

- se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta o il Presidente del Consiglio intendano prendere in proposito;

- se abbiano preso o stiano per prendere alcuna risoluzione su oggetti specifici; per raccomandare o meno l'adozione di taluni provvedimenti;

- comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività dell'Amministrazione comunale.

2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto anche nel corso di una seduta consiliare.

3. Nel presentare una interrogazione il Consigliere può dichiarare se intende avere risposta scritta. In questo caso la risposta scritta deve essergli data entro quindici giorni dalla data di presentazione, in tal caso non sarà inserita nel successivo ordine del giorno del primo consiglio.

L'interrogazione può essere adottata nella prima seduta utile, e dovrà essere protocollata almeno 15gg. prima della convocazione

Art. 14) Mozioni

1. La mozione consiste in un documento scritto inteso a promuovere una votazione da parte del Consiglio Comunale.

2. La mozione è presentata per iscritto, firmata e può essere proposta da qualunque consigliere, Per essere trattata al primo Consiglio Comunale utile dovrà essere protocollata almeno 7 gg. prima della convocazione.

3. Essa importa l'adozione di voto deliberativo, essendo parificata alle proposte d'iniziativa consiliare, in analogia al disposto degli artt. 179 e 180 del vigente ordinamento amministrativo D.L.P.Reg. 29.10.1955, n. 6.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti scritti. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui taluni emendamenti venissero approvati, la mozione presentata sarà messa ai voti nel testo emendato.

5. Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'Amministrazione comunale o compilati in termini sconvenienti.

Art. 15) Trattazione delle interrogazioni

▪ Le interrogazioni sono poste, secondo la data di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione stessa.

▪ Se l'interrogante non si trova presente quando venga in discussione la sua interrogazione, questa si ha per ritirata, a meno che lo stesso presentatore non abbia richiesto il rinvio.

▪ In principio di seduta il Presidente dà, o fa dare, lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. Il Presidente risponde immediatamente se le stesse sono a Lui rivolte.

▪ Il Sindaco o l'assessore all'uopo delegato, rispondono immediatamente.

• Il consigliere interessato non può parlare sulla proposta interrogazione se non dopo che il Presidente o il Sindaco o l'assessore vi abbiano dato risposta e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali motivi eventualmente non lo sia.

▪ Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario e, soltanto in caso di assenza o rinuncia di questo, al firmatario successivo, e così' di seguito.

▪ Il tempo destinato alle dichiarazioni dell'interrogante non può eccedere i dieci minuti.

▪ Il Sindaco o il Presidente dell'assemblea possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o non relativi ad argomenti interessanti l'amministrazione comunale.

Art. 16) Trattazione delle mozioni

1. Le mozioni che i consiglieri presentano vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento e la discussione.

2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i consiglieri, ma nessuno può parlare per più di dieci minuti.

3. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un' secondo intervento, non superiore a dieci minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

4. La mozione ha sempre la precedenza di votazione sugli ordini del giorno.

CAPO VI

GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 17) Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario comunale.

Art. 18) Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.

2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.

3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.

4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 19) I gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno due consiglieri.

2. I consiglieri che intendano appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui sono stati eletti, devono farne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio capo gruppo, non oltre la data di insediamento del Consiglio Comunale.

4. Nel caso di mancata comunicazione è considerato capo gruppo il consigliere eletto col maggior numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce.

5. Eventuali costituzioni di nuovi gruppi o altre variazioni debbono essere comunicati al Presidente all'inizio delle successive sedute consiliari.

6. Per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari debbono essere messe a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, stabilendo anche turni, per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico durante le ore di apertura degli uffici al pubblico.

Art. 20) Conferenza dei Capi gruppo.

1. La conferenza dei capi gruppo è un organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei Capi gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o di che ne fa le veci.

3. Le attribuzioni della conferenza dei Capi gruppo sono le seguenti:

- collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale;
- programmazione dell'iter dei lavori consiliari;
- programmazione delle altre attività consiliari;
- interpretazione del presente regolamento;
- determinazioni previste dal presente regolamento.

Art. 21) Commissioni Consiliari.

Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

1. Tali Commissioni sono in numero di quattro e sono composte da cinque consiglieri. Un consigliere può far parte di un massimo di due commissioni.

2. Le Commissioni hanno la loro competenza nelle seguenti materie:

PRIMA COMMISSIONE: AFFARI GENERALI

SECONDA COMMISSIONE: AFFARI SOCIALI

TERZA COMMISSIONE: AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

QUARTA COMMISSIONE: AFFARI TECNICI E URBANISTICI

Art. 22) Costituzione e composizione

1. Ogni Commissione permanente è costituita da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio su proposta dei capi gruppo, con votazione palese e limitata ad un nome, nell' adunanza successiva a quella di presentazione della G.M.

2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 23) Presidenza e convocazione

1. Ciascuna commissione permanente alla prima adunanza nominerà un Presidente ed un Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Presidente della commissione comunica la costituzione della Commissione e le sue eventuali variazioni al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed agli organismi di partecipazione popolare, se costituiti.

3. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione oppure su richiesta scritta del Presidente del

Consiglio Comunale o di almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

6. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono tenuti ad intervenire e, se richiesti, a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.

7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 24) Riunioni delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
3. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Sono esclusi dalla citata procedura gli argomenti trattati dalla Commissione in sedute segrete.

Art. 25) Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti anche mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi della L.R. n.48/1991 e ss.mm.ii. ed inoltre gli atti di programmazione e pianificazione, bilanci e conto consuntivo, atti normativi e atti di istituzione di tributi, servizi, organismi di decentramento e di partecipazione referendum.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate anche al Sindaco e illustrate all'assemblea consiliare da un relatore designato dalla Commissione.

Art. 26) Funzionamento delle Commissioni

1. Due o più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle commissioni interessate, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.
2. La seduta comune è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Presidente di una delle commissioni interessate designato dallo stesso Presidente del Consiglio.
3. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti complessivi delle commissioni convocate e almeno un terzo di ognuna.
4. Ogni commissione, per questioni di particolare importanza, può chiedere ad altri Commissioni, che devono adempiere entro sette giorni, un parere anche limitatamente a singoli punti.
5. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un proprio relatore.
6. Qualora la commissione non esprima il proprio parere entro dieci giorni, o quindici giorni quando si tratti di pareri obbligatori, il Presidente può rimettere la pratica al Consiglio, o su richiesta del Sindaco, iscrive la proposta all'ordine del giorno.
7. In ogni caso dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 20 della L.R. 7/92 per la riunione del Consiglio.
8. Per ogni commissione sarà istituito un apposito registro con l'indicazione, anche temporale, degli atti esaminati e dei pareri espressi.

Art. 27) Commissione di indagine

1. il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha diritto di accesso, mediante esame e eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali o degli amministratori.

4. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

5. Per il funzionamento, la convocazione e gli altri adempimenti procedurali, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 28) Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può nominare, come previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, scelti dal Consiglio fra chi ha riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

2. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.

3. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sui lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 29) Commissioni consultive

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, può nominare, con le stesse modalità del secondo comma dell'articolo 28, delle Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie attribuite dalle leggi e dallo statuto alla competenza del Consiglio stesso.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sui lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 30) Norme comuni.

1. Gli uffici interessati e gli esperti da affiancare alla Commissione saranno individuati in base alla materia e all'oggetto dell'attività della Commissione e concordati dalla Conferenza dei Capi gruppo.

2. Ad integrazione di quanto previsto dai relativi articoli, per la nomina, la convocazione e per il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni permanenti.

CAPO VII CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31) Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto integrate dal presente regolamento.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

3. Per la prima convocazione valgono le norme dell'art. 4 del presente regolamento.

4. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

5. Esercita le funzioni di consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

6. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di

ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.

7. Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

8. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

9. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art. 32) Comunicazione dell'ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizione chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare. Prima dei vari argomenti all'ordine del giorno, devono essere inseriti i seguenti punti:

- a) scelta scrutatori;
- b) esame estremi convocazione del consiglio comunale in seduta urgente (se ricorre il caso);
- c) approvazione verbali sedute precedenti;
- d) mozioni;
- e) ordine del giorno
- f) interrogazioni.

2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale, o a richiesta dei Consiglieri Comunali tramite PEC, che rimette alla Segreteria comunale, per essere conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

5. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti-

6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'Albo on-line e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di, raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.- La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 33) Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

2. Nel termine di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.

7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 34) Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'Albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria Comunale:

- al Sindaco;
- all'Assessorato regionale EE.LL.;
- alla Prefettura;
- alle forze dell'ordine;
- agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto e dai regolamenti

Art. 35) Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 34, comma 2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo del parere di cui

alla L.R. N.48/1991 e ss.mm.ii. corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun consigliere avanza formale contestazione.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Dare comunicazione a tutti i consiglieri dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio di Presidenza degli atti di cui sopra.

CAPO VIII

LE ADUNANZE

Art. 36) Validità delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione e, comunque non oltre 60 minuti dall'ora indicata, il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale, l'appello dei Consiglieri.

3. Accertata la presenza del numero legale, la seduta sarà dichiarata aperta.

4. Durante il dibattito, sull'argomento in discussione, il Presidente non è più obbligato a verificare il numero legale, a meno che ciò non venga richiesto dagli scrutatori o da uno o più consiglieri. Comunque, il numero legale deve essere verificato al momento della votazione.

5. La mancanza del numero legale all'appello di inizio di seduta, o durante il corso della stessa, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore comunicazione ai consiglieri.

6. Nella seduta di prosecuzione del giorno successivo è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza speciale. Le eventuali frazioni si computano per metà.

7. La mancanza dei 2/5 dei consiglieri o della diversa maggioranza determina la cessazione dei lavori della seduta, che viene sciolta.

Art. 37) Seduta di aggiornamento

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno due consiglieri, può decidere di sospendere la seduta e proseguire i lavori in un'altra giornata. Il numero legale della seduta di aggiornamento è quello stesso della seduta sospesa.

2. L'aggiornamento della seduta nella stessa giornata equivale alle brevi sospensioni della seduta, e deve essere approvata a maggioranza, su proposta del Presidente o di due consiglieri comunali.

3. I consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentono definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

4. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.

Art. 38) Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri. L'assenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale non inficia la validità dell'adunanza, ma può essere considerato come motivo di grave inadempimento dei propri doveri da parte del Sindaco e della Giunta.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 39) La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente ed il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.
3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO IX

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40) Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti preliminari, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno, indicati nell'avviso di convocazione, secondo l'ordine della loro iscrizione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia posta all'ordine del giorno.
3. Su proposta del Presidente o di uno o più consiglieri può essere deliberata l'inversione dell'ordine del giorno, con riferimento ad una o più questioni iscritte. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque

minuti, possono prendere la parola, per lo stesso tempo, due consiglieri che parlino, rispettivamente a favore e l'altro controlla proposta. Si procede alla votazione della proposta per alzata di mano ed essa è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 41) Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta ed, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, la sospensione definitiva della seduta ed il conseguente aggiornamento ad altra data. A tale seduta di aggiornamento secondo quanto deciso dalla conferenza dei capi gruppo, non partecipa il consigliere intemperante.

Art. 42) Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 43) Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capo Gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di diecì minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente art. 43 e di norma per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente, dopo che su di un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 44) Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri un consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 45) Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del

giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 46) Termine dell'adunanza

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita conferenza dei Capi gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario comunale.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto nel verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sentito i Capi gruppi presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente art. 33.
5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai consiglieri presenti, mentre fa carico ai capi gruppi di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quanto la ripresa dei lavori è fissata entro le 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai consiglieri assenti.

CAPO X

LE DELIBERAZIONI

Art. 47) Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Comunale che si può avvalere di uno o due dipendenti comunali di sua fiducia.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, riporta lo schema di deliberazione, i pareri espressi ai sensi della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii. le dichiarazioni di voto, il testo integrale della parte dispositiva ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. Da esso deve risultare l'ora di inizio e termine della adunanza quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti dai consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati in unico verbale riepilogativo di seduta, da redigersi separatamente dai provvedimenti e tenuto nelle stesse forme previste per le deliberazioni in apposito registro. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Si applica al verbale riepilogativo di seduta il successivo articolo 48.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 48) Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di rettifica.

Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 49) Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il

Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni, l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuato, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Per i regolamenti, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilancio e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 50) Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata; Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazioni. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando "SI" se approvano la proposta o "NO" se non l'approvano.

Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

3. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda "SI" per l'approvazione della proposta o "NO" in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al consiglio;

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti;

d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti;

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale ;

f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 51) Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAPO XI

NORME FINALI

Art. 52) Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo eletti.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, agli enti, istituzioni etc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art. 53) Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo on-line del Comune.

3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsti dalle vigenti disposizioni.